

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

9.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	135
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (<i>Testo unificato già approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (779-69-329-418-440-B)	135
PRESIDENTE	135, 136, 137, 138
BOFFARDI INES, <i>Relatore</i>	136, 137
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	138
DE VIDOVICH	136
NOBERASCO	137
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	168

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Poli e Tassi sostituiscono, rispettivamente, i deputati Magliano e Cassano.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Durand de la Penne; Ballarin ed altri; Boffardi Ines ed altri; Macchiavelli ed altri: Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla XI Commissione permanente del Senato) (779-69-329-418-440-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Durand de la Penne; Ballarin, Ceravolo, Conte, D'Alema, De Laurentiis, Foscarini, Gramegna, Guglielmino e Skerk; Boffardi Ines, Cervone, Mancini Vincenzo, Nucci, Medi, Beccaria, Pisicchio, Borra, Monti Maurizio, Anselmi Tina, Bianchi Fortunato, Sangalli, Vaghi, Vecchiarelli, Calvetti, Bottari, Ilsgro', Sisto, Giordano, Allegri, Mazzola e Belci; Macchiavelli, Lezzi, Ferri Mario, Servadei, Tocco, Guerrini, Musotto, Cascio, Di Vagno, Caldoro, Colucci, Moro Dino, Lenoci, Giovanardi, Strazzi e Spinelli: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara », già approvati

La seduta comincia alle 10,15.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

dalla nostra Commissione in un testo unificato nella seduta del 20 dicembre 1972 e modificati dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 gennaio 1973..

Sulle modifiche introdotte dal Senato, il presidente della V Commissione bilancio ha fatto pervenire la seguente comunicazione:

« In relazione alle vive sollecitazioni rivoltemi a riguardo delle modifiche introdotte dal Senato al testo del progetto di legge « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (779-69-329-418-440-B), dopo aver acquisito il consenso dei gruppi parlamentari e del Governo, posso anticipare che nulla osta da parte della Commissione bilancio all'approvazione delle modifiche predette, per quanto concerne le conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato, che restano contenute nell'ambito delle iniziali previsioni di spesa e copertura, formulate nel testo già approvato dalla Camera ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali sulle modifiche introdotte dal Senato in base alla sentenza della Corte costituzionale del 30 dicembre 1972, n. 213, procediamo intanto nella relazione ed alla discussione sulle linee generali, riservandoci di passare all'esame delle modifiche e al voto finale nel momento in cui tale parere giungerà alla nostra Commissione.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire la onorevole Ines Boffardi.

BOFFARDI INES, Relatore. Il testo del disegno di legge, modificato ed integrato da importanti emendamenti del Comitato ristretto e approvato all'unanimità nella seduta del 20 dicembre scorso, torna oggi al nostro esame con alcune modifiche introdotte dal Senato, resesi necessarie a seguito di una sentenza di illegittimità della Corte costituzionale del 30 dicembre 1972, n. 213.

Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla gestione speciale che di fatto non risulta raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante, dipendenti dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale.

Per ovviare alle conseguenze di tale sentenza, il Senato ha introdotto un nuovo articolo, il 18, al fine di riconoscere, agli effetti delle prestazioni a carico della gestione speciale spettanti al personale dello stato mag-

giore navigante, i periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, nonché di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo.

Ricordo benissimo che anche in sede di Comitato ristretto era stato avanzato il problema di questa ingiustizia nei confronti del personale di stato maggiore navigante, ma si preferì attendere la sentenza della Corte costituzionale, che — e lo rilevo con soddisfazione — è intervenuta prontamente a sanare questa grave lacuna.

Se si eccettuano alcune modifiche puramente formali o conseguenti all'introduzione dell'articolo sopra menzionato, il Senato si è limitato ad uniformare la normativa ai principi dettati dalla Corte costituzionale.

In conclusione, ritengo che, come già nella prima stesura del provvedimento abbiamo trovato unanimità di consensi, anche in questa sede avremo il voto favorevole di tutte le parti politiche. In tal modo, avremo la soddisfazione di vedere finalmente andare in porto una legge che dà notevoli benefici alla categoria dei marittimi ed impegna finanziariamente in modo considerevole il Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE VIDOVICH. Vorrei richiamare i colleghi della Commissione sul fatto che la discussione su questo provvedimento, come ha già detto il relatore, avviene per la seconda volta; e avviene dopo che in sede di Comitato ristretto erano stati considerati non accettabili certi argomenti e certe perplessità sollevate non solo da me ma anche da altri colleghi, a causa di un atteggiamento eccessivamente restrittivo, più che del Governo, del Tesoro.

Non mi pare che da questa situazione la nostra Commissione, cioè il potere legislativo, ne esca bene, in quanto è stato necessario un intervento della Corte costituzionale per far recepire un principio che era già chiaro a quasi tutti i membri di questa Commissione. È una cosa che non fa onore al potere legislativo, che ha bisogno delle sollecitazioni e dei richiami della Corte costituzionale per attuare delle disposizioni chiare e precise e rispondenti a un principio di equità.

Il gruppo del MSI-destra nazionale, quindi, voterà a favore delle modificazioni apportate dal Senato al provvedimento, non senza sottolineare che anche il nuovo testo del Senato non è esente da alcune critiche che po-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

tranno far sì che, in avvenire, una nuova sentenza della Corte costituzionale debba far modificare il testo che ci accingiamo ad approvare. Senonché, in questa occasione è prevalsa in Commissione la volontà di arrivare ad una conclusione, perché, effettivamente, con questa legge molte categorie di marittimi troveranno dei benefici, soprattutto per quanto concerne il riconoscimento dei loro diritti pensionistici. Non andremo, quindi, tanto per il sottile, ma non posso esimermi dal far sottolineare, ancora una volta, la necessità — e non soltanto per questo provvedimento — di vedere i problemi sotto un aspetto più generale; e di non lasciarsi costringere dal Tesoro ad apportare limitazioni che non possono essere comprese da coloro che ne vengono colpiti e che finiscono per creare, o meglio per rendere ancora più profondo, il solco esistente tra il paese legale e il paese reale. Non si può ammettere che venga fatta una ingiustizia nei confronti di alcune categorie, soltanto perché il Tesoro ha posto delle limitazioni. Questo non è un discorso serio che possa essere accettato.

La Corte costituzionale ci ha impartito una amara lezione, ed oggi, con una sua sentenza, ci impone di approvare un articolo il cui testo è molto simile a quello dell'emendamento che a suo tempo mi permisi di presentare insieme ad altri colleghi, e che fu respinto. Tutto questo ci deve servire di esempio, in modo che la nostra Commissione possa per il futuro deliberare avendo presenti tutti gli aspetti del provvedimento e non soltanto quelli limitativi del Tesoro, che, vedi caso, reperisce i fondi soltanto quando la Corte costituzionale sottolinea che è stata commessa una ingiustizia.

NOBERASCO. Non esiste un provvedimento che sia perfetto in ogni suo aspetto, specialmente se riguarda una materia delicata come questa che viene qui trattata. Ciò è dimostrato anche dal fatto che siamo ancora in attesa del discorso sulle pensioni dell'INPS, che il Governo si era impegnato a portare avanti, e che stiamo ancora discutendo sui fondi speciali di previdenza che possano permettere soluzioni conformi alle esigenze delle categorie interessate.

Le vicende di questo provvedimento sono a tutti note, ed è perfettamente inutile ricordarle. Ancora nei giorni scorsi, noi tutti siamo stati sommersi da una notevole quantità di telegrammi degli interessati, ed io ritengo che la categoria dei marittimi abbia indubbiamente ragione quando imputa a complicazioni di ordine burocratico il ritardo che si è verifi-

calo nell'approvazione di questo provvedimento. Ognuno sa, infatti, che esisteva un impegno da parte del Governo per giungere ad una conclusione entro il 31 dicembre 1972. Comunque, con questo provvedimento continuano a persistere delle sperequazioni; la sentenza della Corte costituzionale ha modificato i termini di un articolo importante, il cui testo a suo tempo ha notevolmente impegnato la Commissione. La pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale impedi, allora, alla Commissione di prendere date determinazioni; però, non ritengo che questo possa essere il momento per affrontarle. Se dovessimo ulteriormente modificare il testo pervenutoci dal Senato, noi disattenderemmo le attese, non soltanto legittime ma sempre più pressanti, della categoria.

Per questo chiediamo che venga approvato il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e contemporaneamente riaffermiamo l'esigenza, anche per quanto riguarda la previdenza marinara, che si proceda verso una definitiva sistemazione della materia pensionistica, sia per quanto attiene ai minimi, sia per quanto attiene all'aggancio ad un criterio di applicazione di scala mobile diverso da quello attuato. Il gruppo del PCI sostiene, cioè, l'avvio di una unificazione della previdenza che consenta di meglio risolvere le questioni non solo dell'una o dell'altra categoria, ma di tutti i pensionati italiani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Io non credo che l'onorevole de Vidovich intenda proporre delle modifiche al testo pervenutoci dal Senato, anche se esse varrebbero, comunque, a migliorare ulteriormente il provvedimento al nostro esame.

Come ho detto nella relazione, il Comitato ristretto aveva discusso con molta attenzione sui problemi poi risolti dalla Corte costituzionale, ed io non posso che rilevare con soddisfazione che quella sentenza è intervenuta proprio nel momento opportuno, quando, cioè, il progetto di legge non era ancora stato licenziato dal Parlamento, perché, altrimenti, avremmo dovuto provvedere con un'altra legge, ritardando ulteriormente la soluzione. Noi possiamo, quindi, prendere atto che la nostra Commissione, già da allora, aveva fatto presente al Governo la necessità di sanare siffatta situazione.

Pur se questo provvedimento non è perfetto, né esaurisce i problemi ancora aperti, non possiamo negare che esso sia altamente positivo e che faccia onore al Parlamento che sta per approvarlo, in quanto dà soddisfazione ad una categoria che merita veramente tutta la nostra comprensione e il nostro appoggio.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dopo quanto è stato detto dal relatore e dai colleghi intervenuti, non credo che vi sia molto da aggiungere alle considerazioni già fatte. Mi limiterò quindi a raccomandare la sollecita approvazione del provvedimento nel testo del Senato. Così, dopo due legislature, si porrà finalmente termine alle legittime aspettative di questa benemerita categoria.

PRESIDENTE. Poiché il parere della I Commissione affari costituzionali non è ancora pervenuto, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al provvedimento al nostro esame.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.
(*Misura della pensione*).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla data di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco — o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione — ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione delle medie anzidette è eseguita, attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorché competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 ».

Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Misura della pensione).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla data di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco — o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione — ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorché competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 ».

Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo com-

ma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

Gli articoli dal 2 al 14 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(*Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi*).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla legge citata, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,10 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto prima del 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di

maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,70 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 5,50 per cento.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.

Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.

Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di validità delle tabelle vigenti al 1° gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla legge citata, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di

assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,10 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,70 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 5,50 per cento.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.

Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente

le di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.

Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di validità delle tabelle vigenti al 1° gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 16 e 17 non sono stati modificati.

La XI Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 18:

ART. 18.

(Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di lungo corso » e di « capitano di macchina » e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo).

In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono riconosciuti utili, ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della Gestione medesima, i periodi di navigazione mercantile compiuti con contribuzione alla Gestione marittimi, limitatamente al periodo iniziale minimo di imbarco valido per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, maggiorati del periodo di tempo intercorrente fra la data del compimento dell'età prevista dalle vigenti disposizioni per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale, rispettivamente, per le due qualifiche citate, e la data della prima assunzione in ruolo organico presso le società di cui al predetto articolo 58, sino alla concorrenza massima di un anno.

La Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale l'importo dei contributi di propria pertinenza acquisiti durante i periodi di navigazione riconosciuti utili presso quest'ultima Gestione ed il riscatto e il riconoscimento degli stessi periodi, già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le somme versate per i titoli indicati sono rimborsate dalla Gestione speciale.

Le posizioni assicurative costituite, nel periodo oggetto della maggiorazione di cui al primo comma, in qualsiasi forma sostitutiva o integrativa della assicurazione generale obbligatoria ovvero in forma che abbia dato luogo all'esonero dalla medesima, sono annullate ed i relativi contributi sono trasferiti dalle gestioni interessate alla Gestione speciale, maggiorati degli interessi al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del relativo versamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 4 gennaio 1973.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

Le pensioni liquidate, con decorrenza successiva al 31 agosto 1967, a norma degli articoli 65 e 89 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in favore degli ex appartenenti allo stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, in essere alla data del 4 gennaio 1973, sono riliquidate ai sensi dei precedenti commi, con effetto dalla data di decorrenza della pensione, salvo che il trattamento in atto risulti più favorevole.

Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

L'articolo 19 (già articolo 18 nel testo approvato dalla nostra Commissione) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 (già articolo 19) nel seguente testo:

ART. 20.

(Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 18, da evidenziare tra le passività della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle società e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

(Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale — Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 19, da evidenziare tra le passività della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle società e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

Gli articoli 21, 22 e 23 (già articoli 20, 21 e 22) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 (già articolo 23) nel seguente testo:

ART. 24.

(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro — ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere a) e b) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo, in ogni caso, per il personale di stato maggiore navigante, il disposto dell'articolo 18 della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base ad un'aliquota pari a quella stabilita dal precedente articolo 6, sino alla concorrenza di un quinquennio, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento, per il periodo eccedente.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione

del rapporto di lavoro — ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione ob-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere a) e b) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 25 (già articolo 24) non è stato modificato.

La XI Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 26:

ART. 26.

(Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegue diritto a pensione a carico della Gestione speciale).

A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessa dal prestare servizio presso le società di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 27 e 28 (già articoli 25 e 26) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 (già articolo 27) nel seguente testo:

ART. 29.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

DECORRENZA PENSIONE	Aliquota percentuale di maggiorazione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967	6,20 per cento
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968	4,10 per cento
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969	2,80 per cento

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato della Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

L'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza en-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

tro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge — è maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Dal 1° gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, è fatto riferimento, per le pensioni di reversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di cui al precedente articolo 18 della presente legge.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata al-

l'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

DECORRENZA PENSIONE	Aliquota percentuale di maggiorazione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967	6,20 per cento
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968	4,10 per cento
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969	2,80 per cento

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato della Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

L'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al secondo comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza entro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge — è maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Dal 1° gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, è fatto riferimento, per le pensioni di reversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di cui al precedente articolo 19 della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 30, 31, 32 e 33 (già articoli 28, 29, 30 e 31) non sono stati modificati.

Passiamo alla Tabella.

La nostra Commissione l'aveva approvata nel seguente testo:

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

A-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	400.000
Capo macchinista, Direttore di macchina, Capo commissario, Capo servizio, Comandante in 2°, Direttore di macchina in 2°, Direttore sanitario, Medico unico	395.000
1° Ufficiale di coperta e di macchina, 1° Ufficiale commissario, Medico in sottordine, Cappellano	290.000
2° Ufficiale di coperta e di macchina, 2° Ufficiale commissario	250.000
3° Ufficiale di coperta e di macchina, 3° Ufficiale commissario	230.000
Allievo ufficiale di coperta, Allievo ufficiale di macchina, Allievo ufficiale commissario	175.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	290.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	260.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	250.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
EQUIPAGGIO	
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	230.000
Nostromo, Capo fuochista, Primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista . .	200.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo, piccolo	100.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21-gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601 e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	390.000
Direttore di macchina, capo macchinista	385.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	280.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	240.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	225.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	165.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	280.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	255.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	225.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista	195.000
---	---------

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	160.000
Giovanotto	130.000
Mozzo	105.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

A-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1600 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE		Retribu- zioni medie mensili (in lire)
		—
Comandante		380.000
Direttore di macchina, Capo macchinista		375.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina		270.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina		230.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina		220.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina		155.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)		270.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)		250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)		230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)		220.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carononista	185.000
---	---------

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	155.000
Giovanotto	125.000
Mozzo, piccolo	100.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	240.000
Direttore di macchina	235.000
Ufficiale di coperta e di macchina	190.000
Nostromo, motorista	140.000
Marinaio, fuochista	120.000
Giovanotto	100.000
Mozzo	90.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:

Comandante	180.000
Capo motorista, motorista unico	160.000
Ufficiale di coperta	145.000
Nostromo, motorista in sottordine	125.000
Marinaio	105.000
Giovanotto	80.000
Mozzo	60.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante	145.000
Nostromo	115.000
Marinaio	95.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Giovanotto	75.000
Mozzo	55.000
 <i>E) Rimorchiatori:</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000
Ufficiale motorista	210.000
Nostramo, operaio, elettricista	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	165.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 <i>F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:</i>	
Comandante	275.000
Direttore di macchina	270.000
Ufficiale	220.000
Sottufficiale	190.000
Marinaio, cuoco	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 <i>G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):</i>	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico . . .	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 <i>H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista	80.000
Marinaio	65.000
Giovanotto	55.000
Mozzo	40.000
 <i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	100.000
Marinaio	85.000
Giovanotto	60.000
Mozzo	45.000
 <i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	120.000
Marinaio	90.000
Giovanotto	65.000
Mozzo	55.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	360.000
Direttore di macchina	330.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	265.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotele- grafista	225.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista .	200.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	175.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	100.000

N) Personale borghese imbarcato su navi militari:

Prima categoria:

Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo	150.000
---	---------

Seconda categoria:

Secondo cuoco e secondo maestro di casa	130.000
---	---------

O) Allievi imbarcati sulle navi scuola	25.000
--	--------

P) Piloti:

Primo gruppo:

Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Ca- lania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia	390.000
--	---------

Secondo gruppo:

Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Cala- bria, Rio Marina, Salerno, Trapani	240.000
--	---------

Terzo gruppo:

Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata	210.000
--	---------

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

La XI Commissione del Senato l'ha così modificata:

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA
NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

4-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	400.000
Capo Macchinista, Direttore di macchina, Capo Commissario, Capo Servizio, Comandante in 2 ^a , Direttore di Macchina in 2 ^a , Direttore Sanitario, Medico unico	395.000
1 ^o Ufficiale di coperta e di macchina, 1 ^o Ufficiale Commissario, Medico in sottordine, Cappellano	290.000
2 ^o Ufficiale di coperta e di macchina, 2 ^o Ufficiale commissario	250.000
3 ^o Ufficiale di coperta e di macchina, 3 ^o Ufficiale Commissario	230.000
Allievo Ufficiale di coperta, Allievo Ufficiale di macchina, Allievo Ufficiale Commissario	175.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	290.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	260.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	230.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
EQUIPAGGIO	
Nostromo, Capo fuochista, Primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, lipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista .	200.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata .	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo, piccolo	110.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601 e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
	—
Comandante	390.000
Direttore di macchina, capo macchinista	385.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	280.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	240.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	225.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	165.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	280.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	255.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	225.000
 EQUIPAGGIO	
Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista	195.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	160.000
Giovanotto	130.000
Mozzo	105.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

4-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1600 tonnellate (Note 1 e 2):

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
STATO MAGGIORE	
Comandante	380.000
Direttore di macchina, Capo macchinista	375.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	270.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	230.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	220.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	155.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	270.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	220.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista	185.000
---	---------

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, ed ogni altra qualifica equiparabile e non specificata	155.000
Giovanotto	125.000
Mozzo, piccolo	100.000

Nota 1.

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Comandante	240.000
Direttore di macchina	235.000
Ufficiale di coperta e di macchina	190.000
Nostromo, motorista	140.000
Marinaio, fuochista	120.000
Giovanotto	100.000
Mozzo	90.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:

Comandante	180.000
Capo motorista, motorista unico	160.000
Ufficiale di coperta	145.000
Nostromo, motorista in sottordine	125.000
Marinaio	105.000
Giovanotto	80.000
Mozzo	60.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante	145.000
Nostromo	115.000
Marinaio	95.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Giovanotto	75.000
Mozzo	55.000
 E) Rimorchiatori:	
Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000
Ufficiale motorista	210.000
Nostromo, operaio, elettricista	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	165.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:	
Comandante	275.000
Direttore di macchina	270.000
Ufficiale	220.000
Sottufficiale	190.000
Marinaio, cuoco	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):	
Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico . . .	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
<i>H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):</i>	
Marittimo al comando, motorista	80.000
Marinaio	65.000
Giovanotto	55.000
Mozzo	40.000
<i>I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	100.000
Marinaio	85.000
Giovanotto	60.000
Mozzo	45.000
<i>L) Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):</i>	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	120.000
Marinaio	90.000
Giovanotto	65.000
Mozzo	55.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

	Retribu- zioni medie mensili (in lire)
<i>M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:</i>	
Comandante	360.000
Direttore di macchina	330.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	265.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	225.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	200.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	175.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	100.000
<i>N) Personale borghese imbarcato su navi militari:</i>	
Prima categoria:	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo	150.000
Seconda categoria:	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	130.000
<i>O) Allievi imbarcati sulle navi scuola</i>	<i>25.000</i>
<i>P) Piloti:</i>	
Primo gruppo:	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia	390.000
Secondo gruppo:	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani	240.000
Terzo gruppo:	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata	210.000

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1973

Pongo in votazione la Tabella nel testo della Commissione del Senato.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Durand de la Penne; Ballarin ed altri; Boffardi Ines ed altri; Macchiavelli ed altri: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (*Testo unificato già approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissio-*

ne permanente del Senato) (779-69-329-418-440):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Anselmi Tina, Baccalini, Biamente, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra, Del Pennino, de Vidovich, Di Puccio, Furia, Garbi, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Mazzola, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pisicchio, Russo Quirino, Poli, Sgarbi Bompani Luciana, Tremaglia e Zambelli.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO